

# ASSOCIAZIONE CORALE I Milurdin ad Franculin APS

## STATUTO ASSOCIATIVO

### ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONE Corale I Milurdin ad Franculin APS**" di seguito detto "Associazione". L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

La sede associativa viene stabilita in

Francolino (Ferrara), Via Monsignor Giovanni Stegani, 31.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### ART. 4 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono riconducibili a quelle descritte alla lettera i) del comma 1 dell'art. 5 del CTS: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo."

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del Coro e di tutti i soci, nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione la cui espressione finale culminerà con l'esecuzione di concerti aperti al pubblico, l'animazione liturgica delle solennità della tradizione cattolica, la registrazione e pubblicazione delle proprie opere su supporti tecnici che ne consentano la riproduzione fedele.
- In particolare saranno curati l'apprendimento e la diffusione del canto tradizionale ferrarese e del canto corale polifonico sacro.
- L'Associazione avrà anche il compito di curare e promuovere contatti tra coloro che amano il canto e la musica e diffondere la conoscenza dell'arte musicale.
- Potrà inoltre promuovere, partecipare e organizzare concerti, raduni, rassegne, tournée anche a livello internazionale e intraprendere iniziative ed attività atte a destare l'interesse verso il canto corale.
- Avrà il compito di stabilire rapporti e collaborare con associazioni, enti pubblici e privati e altre istituzioni, per realizzare gli scopi sociali.
- Potrà aderire ad associazioni e federazioni corali, musicali e artistiche nazionali ed internazionali.
- Potrà stabilire rapporti con associazioni omologhe, anche in ambito internazionale, a fini di scambio culturale.
- L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale:

- concerti del Coro e/o Coro-Orchestra;
- rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori e/o cori-orchestre;
- corsi di formazione corale e musicale;
- concorsi in ambito corale;
- scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni italiani o esteri;
- manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, atti didattici, divulgativi e sociali;
- pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o una tantum per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
- collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e diffusione della cultura.

Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche dell'arte e della cultura in genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.

In tal senso, l'Associazione intende operare promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando

iniziative proposte da altri cori e associazioni.

Per il raggiungimento degli scopi e finalità di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello locale, che nazionale ed ultra-nazionale.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri e limiti stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 107 del 19/05/2021 e s.m.i.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

#### **ART. 5 (Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata;

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto nei successivi articoli.

#### **ART. 6 (Soci)**

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

## **ART. 7**

### **(Diritti e obblighi dei soci)**

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

## **ART. 8**

### **(Volontari, Dipendenti e Collaboratori)**

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del

CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Fatto salvo il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

## **Art. 9**

### **(Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- Il Vice-Presidente;
- Il Direttore Artistico;
- Il Vice-Direttore Artistico;
- Il Segretario/tesoriere.

## **Art. 10**

### **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'avviso deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione, la quale può avvenire anche nello stesso giorno almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione

l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **Art. 11**

### **(Attribuzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art. 12**

### **(Rappresentanza dei soci in Assemblea)**

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della potestà genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno.
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

### **Art. 13**

#### **(Svolgimento dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina un Segretario incaricato di redigere il relativo verbale. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

### **Art. 14**

#### **(Organo di amministrazione)**

- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra tutti i soci che presentano la propria candidatura.
- Nella prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Artistico, il Vice-Direttore Artistico ed il Segretario-Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.
- Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno tre consiglieri quando ritenuto necessario ed utile.
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dal presente statuto.

In particolare, il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione e ne stabilisce modalità;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sull'eventuale collaborazione con terzi;
- approva il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- delibera l'accoglimento della domanda di adesione di nuovi soci;
- elabora e predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare a seguito dell'ammissione, nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa;
- propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci, nei casi previsti dall'Art. 7.

### **Art. 15**

#### **(Presidente e Vice-Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione.

Il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti a persone interne o esterne all'Associazione, ma tali deleghe eventuali possono esplicare il loro effetto solo per periodi limitati entro i tempi della sua permanenza in carica.

Il Vice-Presidente, oltre a coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

## **Art. 16** **(Direttore Artistico e Vice-Direttore)**

Il Direttore Artistico dirige il Coro e ne decide lo stile ed il percorso artistico. Predispone la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola al Consiglio Direttivo ed ai soci. Formula all'Assemblea e al Direttivo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'Associazione.

Il Vice Direttore Artistico, oltre a coadiuvare il Direttore nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Art. 17** **(Segretario/Tesoriere)**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

## **Art. 18** **(Organo di Controllo)**

Nei casi previsti dall'art. 30 del CTS l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, stabilendone il compenso.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 19**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, composto da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo.

#### **Art. 20**

##### **(Gratuità e durata delle cariche)**

Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di Direttore Artistico e Vice-Direttore, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

#### **Art. 21**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

**Art. 22**  
**(Erogazioni, donazioni e lasciti)**

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 23**  
**(Beni immobili, mobili e altri beni)**

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

**Art. 24**  
**(Responsabilità dell'Associazione)**

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

**Art. 25**  
**(Esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'esercizio cui si riferisce il bilancio e sull'attività prevista per quello in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

## Art. 26

### (Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale)

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Art. 27

### (Quota sociale)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

## Art. 28

### (Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

## Art. 29

### (Disposizioni transitorie e finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Elisabetta Ormezz

Albier Lucio

Anna Maria Smarino

Giulio Lucenzo

Donato Zucchi

Paolo Spadolini

Giulio Lucenzo

Albino Mella

Maria Sortini